


Tipologia:	<b>LAVORO</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2000411</b>	Data:	<b>13.01.2011</b>	
Oggetto:	<b>RAPPORTO DI LAVORO  SUBORDINATO A TEMPO  PIENO E PRESTAZIONI DI  NATURA OCCASIONALE  ACCESSORIA</b>			

## RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E PRESTAZIONI DI NATURA OCCASIONALE ACCESSORIA

Gentile Associato,

la Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro è tornata ad affrontare il tema del lavoro occasionale accessorio sulla scorta di interpello proposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che ha così inteso ottenere chiarimenti circa l'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 70 del D.Lgs. n°276/03.

Nello specifico l'istanza proposta ha avuto ad oggetto la possibilità di far svolgere prestazioni di natura occasionale accessoria a soggetti già impegnati con contratto di tipo subordinato a tempo pieno.

Sul tema la Direzione adita (cfr. Interpello n. 46 del 22.12.2010) ha preliminarmente chiarito che nessuna preclusione soggettiva sussiste qualora l'attività da compiere rientri tra quelle *tassativamente* elencate all'art. 70 e che, quindi, a patto che si permanga nei confini così definiti, nessuna categoria di lavoratori deve considerarsi privata della possibilità di essere impiegata in prestazioni occasionali di tipo accessorio. Quindi, in merito alla richiesta avanzata, la Direzione ha concluso che, alle condizioni sopra precisate, devono ritenersi pienamente legittimati, stante l'inesistenza di alcuna causa ostativa, quei lavoratori che intendano svolgere prestazioni di natura occasionale, seppure impegnati con contratto di tipo subordinato e a tempo pieno. I limiti vigenti in tale ambito, quindi, restano quello previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n°165/01 con riferimento al regime delle incompatibilità per i lavoratori del pubblico impiego (cfr. Circolare INPS n. 88/2009) e quello riferito alla normativa sperimentale dettata dall'art. 70, comma 1, ultimo alinea, con riferimento al divieto di impiego con tale tipologia di lavoratori ove già in forza al medesimo datore di lavoro in esecuzione di contratto part time. Sul punto si segnala che detta normativa sperimentale, unitamente a quella di cui al successivo comma 1-bis, è stata oggetto di proroga (allo stato al 31.03.2011, con riserva di adozione di ulteriore proroga in forza di DPCM) per effetto del D.L. 29.12.2010, n. 225 e che l'applicabilità del lavoro accessorio nel settore terziario è stata da ultimo ribadita con Interpello n. 42 del 15.12.2010.

In secondo luogo la Direzione ha precisato che, nella *diversa ipotesi* in cui si intenda utilizzare tale tipologia contrattuale per l'espletamento di *attività non ricomprese* tra quelle specificamente elencate nella citata normativa (vd art. 70 D. Lgs. n°276/03 come modificato dalla L. 23.12.2009, n. 191, trasmesso in allegato), il ricorso a tale istituto è da considerarsi limitato a prestatori definiti sul piano *soggettivo* : studenti con meno di 25 anni di età, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time.

per **ASSOSNAI**  
i consulenti lavoro

Avv. Claudio Enrico Schiavone

Rag. Antonio Palmisano

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it